



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 113**

---

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale  
(DGR 28/DDL del 21 dicembre 2021)

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN  
MATERIA DI INTERVENTI PER GLI EDIFICI DI CULTO, DI  
MOBILITÀ E DI SICUREZZA STRADALE, DI GOVERNO DEL  
TERRITORIO, DI DIFESA DEL SUOLO E DI POLITICHE  
DELL'AMBIENTE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 dicembre 2021.

## **DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI INTERVENTI PER GLI EDIFICI DI CULTO, DI MOBILITÀ E DI SICUREZZA STRADALE, DI GOVERNO DEL TERRITORIO, DI DIFESA DEL SUOLO E DI POLITICHE DELL'AMBIENTE**

*Relazione:*

*Con il presente disegno di legge, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi ed ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone anche per l'anno 2022, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.*

*Nello specifico, il testo del disegno di legge interviene in materia di edifici di culto, di mobilità e di sicurezza stradale, di governo del territorio, di difesa del suolo e di politiche dell'ambiente e si compone di n. 10 articoli, accompagnati, singolarmente o per gruppo omogeneo di interventi, da una breve relazione che esplicita le motivazioni della proposta normativa con indicazione dell'Area e della Struttura regionale di riferimento. Il testo si conclude con le disposizioni transitorie e finali.*

*Il Capo I si compone di n. 3 articoli concernenti modifiche alla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione" al fine di dettare disposizioni in materia di edifici di culto. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 sono volte, in particolare, a permettere il finanziamento regionale diretto a favore di determinate categorie di opere riguardanti gli edifici di culto, modificando rispettivamente gli articoli 1 e 3 della citata legge, mentre quella di cui all'articolo 3 è intesa a semplificare le procedure amministrative relative, modificando l'articolo 4.*

*Il Capo II contiene una disposizione, l'articolo 4, che riguarda la materia della mobilità e della sicurezza stradale e apporta modifiche all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale", finalizzate a snellire sia le procedure per l'assegnazione ai Comuni dei contributi per gli interventi relativi alla sicurezza stradale, in considerazione del carattere di indifferibilità ed urgenza dei medesimi, sia la successiva fase di monitoraggio.*

*Il Capo III interviene in materia di governo del territorio con due disposizioni; l'articolo 5, che abroga l'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e l'articolo 6, diretto ad abrogare l'articolo 11 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia". La ratio di dette disposizioni consiste nell'adeguamento della normativa regionale in materia di urbanistica ed edilizia alle recenti novelle legislative intervenute sul punto ad opera del legislatore statale.*

*Il Capo IV contiene disposizioni in materia di difesa del suolo e di politiche dell'ambiente. In particolare, l'articolo 7 apporta modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 54 "Interventi per lo sviluppo e la ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto", con l'intento di semplificare e snellire la procedura per l'iscrizione all'Albo Regionale dei Gruppi Speleologici del Veneto, demandando gli adempimenti relativi, attualmente posti in capo alla Giunta regionale, alla struttura regionale competente. Gli articoli 8 e 9 modificano rispettivamente gli articoli 4 e 5 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale": le modifiche sono necessarie per confermare, in ragione dell'intervenuta modifica del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", la parziale delega alle Province e alla Città metropolitana di alcune procedure di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale, precedentemente disposta dalla citata legge regionale n. 4/2016. Infine, l'articolo 10 propone la modifica dell'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente", volta a permettere l'aggiornamento del Piano di tutela delle acque previsto dall'articolo 121 del citato d. lgs. n. 152/2006 con decreto del direttore della struttura regionale competente, nella sola parte concernente la classificazione dello stato qualitativo delle acque, in quanto quest'ultima si basa su un monitoraggio continuo effettuato con criteri e metodologie soggetti a mutamenti e innovazioni.*

*Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo V, con due disposizioni finali: l'articolo 11 contiene la clausola di neutralità finanziaria, con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; l'articolo 12 prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.*

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN  
MATERIA DI INTERVENTI PER GLI EDIFICI DI CULTO, DI  
MOBILITÀ E DI SICUREZZA STRADALE, DI GOVERNO DEL  
TERRITORIO, DI DIFESA DEL SUOLO E DI POLITICHE  
DELL'AMBIENTE**

***CAPO I - Disposizioni in materia di interventi per gli edifici di culto***

**Art. 1 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44  
"Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".**

1. Al comma 3 dell'articolo 1, della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, dopo le parole: "articoli 7 e 8 della Costituzione" sono aggiunte le seguenti: " , nonché edifici strumentali all'attività religiosa".

---

(Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio – Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia)

**Art. 2 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44  
"Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".**

1. L'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è sostituito dal seguente:

*"1. La Giunta regionale, per la medesima categoria di edifici di cui all'articolo 1, è autorizzata a concedere contributi per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo:*

*a) sino a un massimo dell'80 per cento della spesa di progetto, quando si tratti di edifici di interesse storico, artistico o monumentale vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";*

*b) sino a un massimo del 50 per cento della spesa di progetto, per gli edifici non rientranti fra quelli della lettera a);*

*c) sino a un massimo dell'80 per cento della spesa di progetto per interventi di conservazione e restauro di beni mobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.*

*2. L'istanza di contributo è presentata dalle autorità competenti, individuate in base all'ordinamento di ciascuna confessione religiosa. L'erogazione del contributo è disposta in unica soluzione sulla base della documentazione di collaudo dei lavori e della dichiarazione di avvenuta esecuzione degli stessi da parte delle medesime autorità.*

*3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla vigente legge regionale in materia di lavori pubblici."*

---

(Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio – Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia)

**Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 legge regionale 20 agosto 1987, n. 44  
"Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "*I contributi deliberati dai comuni*", le parole: "*e dalla Regione*", sono soppresse;

b) dopo le parole: "*sono revocati e reintegrati*", le parole: "*, per i comuni*" sono soppresse;

c) dopo le parole: “*legge 28 gennaio 1977, n. 10*”, le parole: “, e per la Regione nel relativo capitolo di bilancio” sono soppresse.

---

(Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio – Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia)

#### Relazione

Le proposte di modifica alla legge regionale n. 44/1987 sono finalizzate a permettere il finanziamento regionale diretto a favore di edifici di culto e relativi beni mobili vincolati, volto alla loro conservazione. Le modifiche proposte mirano altresì a semplificare le procedure di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti nel rispetto del criterio di maggior efficacia e tempestività dell'azione amministrativa.

#### Riferimenti normativi

Legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”.

Art. 1 - (Programma degli interventi).

1. All'interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione, di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è annualmente riservata dai comuni - per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti “ le chiese e gli altri edifici religiosi ”, di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria.
2. Tale quota ha come base l'8% annuo, salvo diverse percentuali deliberate dal consiglio comunale con adeguata motivazione, fermo restando il conguaglio della quota base nell'arco triennale in conformità dei programmi approvati.
3. Nella categoria di opere di cui al primo comma sono compresi gli edifici per il culto e quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.
4. Gli interventi realizzabili con la quota di cui al secondo comma consistono, prioritariamente, in opere di straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, nonché in opere di nuova realizzazione.

Art. 3 - (Interventi regionali).

1. La Regione, sulla base dei progetti presentati al comune delle confessioni religiose interessate e delle determinazioni comunali assunte a norma dell'articolo 2, concede, per le opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, contributi:
  - a) sino a un massimo del 50% della spesa prevista, quando si tratti di edifici di interesse storico, artistico o monumentale vincolati o vincolabili ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089, nonché di edicole che siano testimonianza delle tradizioni popolari e religiose del Veneto;
  - b) sino a un massimo del 30% della spesa prevista, per gli edifici non rientranti fra quelli della lettera a).
2. Il sindaco, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'approvazione del bilancio, è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale copia delle richieste e dei progetti presentati dalle confessioni religiose, nonché del programma di cui al secondo comma dell'articolo 2, corredati da attestazione del sindaco stesso, previo parere dei competenti uffici tecnici comunali, sulla validità dei progetti e sulla congruità della spesa prevista.
3. In mancanza, le confessioni religiose interessate potranno trasmettere direttamente alla Giunta regionale le proprie richieste.
4. Per i beni mobili, vincolati o vincolabili ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, le confessioni religiose possono inoltrare domanda, con la stessa procedura di cui al primo comma dell'articolo 2, direttamente alla Giunta regionale, che concede contributi nella misura stabilita alla lettera a) del primo comma del presente articolo.
5. I provvedimenti sono assunti dalla Giunta regionale entro il 31 luglio di ogni anno.
6. L'erogazione dei contributi regionali avviene in analogia con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 2.

Art. 4 - (Utilizzo dei contributi).

1. I contributi deliberati dai comuni e dalla Regione ai sensi della presente legge, qualora i lavori non siano iniziati - salvo causa di forza maggiore - entro 24 mesi dall'assegnazione dei contributi

stessi, sono revocati e reintegrati, per i comuni nel fondo di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e per la Regione nel relativo capitolo di bilancio.

## ***CAPO II - Disposizioni in materia di mobilità e di sicurezza stradale***

### **Art. 4 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".**

1. All'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 4 le parole: “, *sentita la competente commissione consiliare,*” sono soppresse.

b) al comma 9 le parole: “*Entro il 28 febbraio di ogni anno*” sono sostituite dalle seguenti: “*Entro il 28 febbraio con cadenza biennale*”.

---

(Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio – Direzione Infrastrutture)

#### Relazione

La proposta di modifica dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 trova il suo scopo in una logica di snellimento, semplificazione e razionalizzazione delle procedure per l'assegnazione di contributi ai Comuni a favore della sicurezza stradale.

Per il comma 1, la modifica riscontra la necessità di intervenire in maniera tempestiva alla risoluzione delle criticità infrastrutturali della rete viaria regionale, in considerazione che tali interventi, per la loro peculiare finalità e rilevanza, sono sottesi e definiti dalla norma come “urgenti ed indifferibili per motivi di sicurezza e/o funzionalità della rete stradale”. Per il comma 4, in considerazione della già intervenuta acquisizione, in sede endoprocedimentale e propedeutica al bando, del relativo parere di competenza in merito ai criteri di assegnazione dei finanziamenti (comma 2, art. 9), sarebbe infatti un mero reiterato passaggio.

Per il comma 9, in considerazione del numero degli Enti coinvolti e della oggettiva difficoltà nel reperimento dei necessari dati dalle Amministrazioni coinvolte, si ritiene più opportuno che l'attività di monitoraggio degli interventi oggetto di finanziamento abbia cadenza biennale.

#### Riferimenti normativi

Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.

Art. 9 - Interventi per la sicurezza sulle strade comunali e sulla mobilità comunale.

1. La Giunta regionale provvede, nei limiti delle risorse annualmente destinate, al finanziamento degli interventi per la sicurezza stradale e per la mobilità comunale nei settori di cui all'articolo 3 nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa prevista, ivi compresa l'eventuale necessaria acquisizione all'uso pubblico di strade private. Una quota fino al venti per cento delle risorse destinate è riservata agli interventi che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, considera urgenti ed indifferibili per motivi di sicurezza e/o funzionalità della rete stradale.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1 ai fini della predisposizione del relativo bando, nel rispetto dei seguenti principi:

a) sono prioritari gli interventi su tratti stradali che, sulla base dei dati in disponibilità della Giunta, hanno registrato elevati tassi di sinistrosità in un congruo periodo di tempo ovvero che presentano profili di particolare pericolosità, debitamente documentata nella relazione di cui al comma 3, lettera b);

b) sono prioritari gli interventi con progetto definitivo e/o esecutivo, ferma restando l'ammissibilità anche degli interventi con progetto preliminare.

2 bis. In sede di definizione dei criteri di cui al comma 2 può essere previsto, per l'anno successivo, lo scorrimento della graduatoria degli interventi ammissibili.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del bando di cui al comma 2, i comuni interessati presentano alla Giunta regionale domanda di ammissione al finanziamento corredata almeno da:

- a) il provvedimento comunale di approvazione del progetto da realizzare;
- b) una dettagliata relazione sull'intervento che, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a), contenga altresì i dati relativi alla sinistrosità e/o pericolosità del tratto stradale interessato, nonché quelli utili a valutarne la riduzione a seguito della realizzazione dei lavori.
4. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua gli interventi ammissibili al finanziamento nonché l'entità del contributo assegnato agli interventi ammessi.
5. Per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel BUR, la Giunta regionale promuove la conclusione di un accordo di programma, secondo le procedure di cui all'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", cui possono partecipare eventuali altri soggetti interessati; nell'accordo di programma sono definiti tempi, costi e modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo.
6. I comuni interessati, entro trenta mesi dalla conclusione dell'accordo di programma di cui al comma 5, devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di viabilità, a pena di decadenza dal contributo, di aver dato avvio alla procedura pubblica per l'affidamento dei lavori.
7. Ciascun comune destinatario del contributo deve fornire alla Giunta regionale, almeno le seguenti informazioni:
- a) ragione sociale della ditta incaricata dei lavori e dei principali eventuali subappaltatori;
- b) data di inizio dei lavori;
- c) data di fine dei lavori;
- d) data di collaudo dell'opera o del certificato di regolare esecuzione;
- e) tutte le eventuali modifiche al progetto originario, con indicazione delle ragioni che le hanno rese necessarie nonché dei relativi maggiori o minori oneri;
- f) eventuali date di chiusura e di riapertura dei tratti stradali interessati dai lavori.
8. Le informazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 7 devono essere comunicate alla Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dal loro verificarsi, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al venti per cento del contributo assegnato.
9. Entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione sullo stato di avanzamento di ciascun progetto finanziato negli esercizi precedenti e non ancora concluso, nonché sugli interventi conclusi nell'esercizio precedente.

### ***CAPO III - Disposizioni in materia di governo del territorio***

#### **Art. 5 - Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".**

1. L'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è abrogato.

---

(Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio - Direzione Pianificazione)

#### **Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia".**

1. L'articolo 11 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 è abrogato.

---

(Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio - Direzione Pianificazione)

#### Relazione

La modifica proposta si inserisce nel processo di riordino e semplificazione della normativa vigente. Si rammenta infatti che non tutte le disposizioni del c.d. "piano casa" (cioè della legge regionale n. 14/2009) risultano essere state abrogate a seguito dell'entrata in vigore di "Veneto 2050" (legge regionale n. 14/2009). Per quanto qui interessa, nell'elencazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 non compare l'articolo 10 della legge regionale n. 14/2009 riguardante la ristrutturazione edilizia. Tale norma, presente già nella prima versione del piano

casa, ha subito una modifica da parte della legge regionale n. 32/2013 (c.d. “piano casa ter”) a seguito dell’entrata in vigore del c.d. Decreto del Fare (Decreto-legge n. 69/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013). A breve distanza dall’approvazione di “Veneto 2050”, è entrato in vigore il decreto legge n. 32/2019 (c.d. “Sblocca cantieri”) il cui articolo 5 apporta alcune modifiche all’articolo 2 bis del D.P.R. n. 380/2001. In particolare, per quanto qui interessa, la norma di novellazione aggiunge all’articolo 2 bis del D.P.R. 380/2001 il comma 1 ter - successivamente sostituito dall’art. 10, comma 1, lettera a), della legge n. 120 del 2020 - che fa sorgere dubbi interpretativi circa le concrete possibilità di applicazione dell’articolo 10 della legge regionale n. 14/2009.

Le innovazioni introdotte a livello statale, in senso ampliativo del concetto di ristrutturazione edilizia e relative altresì al mantenimento delle distanze legittimamente preesistenti alla demolizione e ricostruzione di edifici, consentendo altresì che gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possano essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, rendono superfluo il mantenimento della disposizione regionale di cui trattasi. Coerentemente con l’abrogazione dell’articolo 10 della legge regionale n. 14/2009, si propone l’abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale n. 32/2013 trattandosi, per l’appunto, di norma di novellazione del suddetto articolo 10.

#### Riferimenti normativi

Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”.

Art. 10 - Ristrutturazione edilizia.

1. Nelle more dell’approvazione della nuova disciplina regionale sull’edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del DPR n. 380/2001:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001, anche al fine di consentire l’utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con l’integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume o con un volume inferiore;

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, per la parte in cui mantengono i volumi esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all’ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie.

b bis) negli interventi di ristrutturazione edilizia la ricostruzione a seguito della demolizione può avvenire anche su area di sedime parzialmente diversa, purché ciò non comporti una modifica sostanziale della localizzazione dell’edificio nell’ambito del lotto di pertinenza. In caso di interventi ubicati nelle zone di protezione delle strade e nelle zone vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, la ricostruzione è consentita anche in area adiacente, purché al di fuori della fascia di rispetto o dell’area inedificabile.

Legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”

Art. 11 - Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: “e all’interno della sagoma del fabbricato precedente” sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: “volumi e sagoma” sono sostituite con le parole: “i volumi”.

3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è aggiunta la seguente:

“b bis) negli interventi di ristrutturazione edilizia la ricostruzione a seguito della demolizione può avvenire anche su area di sedime parzialmente diversa, purché ciò non comporti una modifica sostanziale della localizzazione dell’edificio nell’ambito del lotto di pertinenza. In caso di

interventi ubicati nelle zone di protezione delle strade e nelle zone vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, la ricostruzione è consentita anche in area adiacente, purché al di fuori della fascia di rispetto o dell'area inedificabile.”.

#### ***CAPO IV - Disposizioni in materia di difesa del suolo e di politiche dell'ambiente***

#### **Art. 7 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 54 “Interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto”.**

1. All'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 54, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma primo, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: *“L'iscrizione all'Albo è approvata con provvedimento della struttura regionale competente in materia di geologia.”*;
- b) alla lettera a) del comma secondo, le parole: *“Giunta regionale”* sono sostituite dalle seguenti: *“struttura regionale competente in materia di geologia”*;
- c) alla lettera b) del comma secondo, le parole: *“Giunta regionale del Veneto”* sono sostituite dalle seguenti: *“struttura regionale competente in materia di geologia”*.

---

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Difesa del Suolo e della Costa)

#### Relazione

La legge regionale 8 maggio 1980 n. 54 “Interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto” riconosce il patrimonio speleologico del territorio veneto e promuove iniziative volte alla sua conservazione e valorizzazione.

A tal fine, l'art. 5 della L.R. 54/1980 istituisce l'Albo Regionale dei Gruppi Speleologici del Veneto e determina i criteri per l'iscrizione.

Con la presente si propone la modifica all'art. 5 per snellire l'iter di approvazione dell'iscrizione all'Albo, che attualmente è posto in carico della Giunta Regionale, incaricando di detta attività la struttura regionale competente in materia di geologia.

#### Riferimenti normativi

Legge regionale 8 maggio 1980, n. 54 “Interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto”.

Art. 5 - (Albo regionale dei Gruppi Speleologici del Veneto)

È istituito l'Albo regionale dei Gruppi Speleologici del Veneto.

I Gruppi Speleologici aventi sede nel Veneto, per essere iscritti all'Albo regionale debbono:

- a) possedere un proprio Statuto che va notificato alla Giunta regionale;
- b) presentare alla Giunta regionale del Veneto, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui programmi dell'anno in corso;
- c) avere i soci in regola con l'assicurazione infortuni nell'espletamento dell'attività speleologica.

#### **Art. 8 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.**

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, è aggiunta la seguente:

*“b bis) per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del Decreto legislativo relative alle tipologie progettuali di competenza regionale di cui alla lettera a).”.*

---

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso)

**Art. 9 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".**

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, è aggiunta la seguente:

*"b bis) per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del Decreto legislativo relative alle tipologie progettuali di cui alla lettera a)."*

---

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso)

Relazione

Con D.lgs. n. 104/2017 di recepimento della Direttiva 2014/52/UE, la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) è stata radicalmente modificata rispetto alla previgente formulazione, anche nella parte relativa alle procedure di VIA di competenza delle Regioni e della Provincia Autonoma di Trento e Bolzano.

In particolare, il D.lgs. n. 104/2017 ha comportato l'introduzione dell'art. 27-bis nel D.Lgs. n. 152/06 che ha completamente rivisitato la disciplina dello svolgimento dei procedimenti di VIA di competenza regionale, introducendo un nuovo modulo procedurale per le istanze di VIA di competenza regionale in forza del quale il procedimento attivato in riferimento a tali istanze deve necessariamente concludersi con il rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR).

Ai sensi del citato articolo, infatti, le Regioni, in qualità di autorità competenti per la VIA riferita ai progetti di cui all'Allegato III alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/06 e di cui all'allegato IV alla medesima Parte, in caso di assoggettamento a VIA, devono provvedere alla convocazione di apposita conferenza di servizi alla quale partecipano, oltre al proponente, tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione del progetto e all'esercizio della corrispondente attività richiesti dal proponente.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce, ai sensi del comma 7 del citato art. 27-bis, il PAUR e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio della corrispondente attività.

Ai sensi di tale articolo le Regioni, per le tipologie progettuali di competenza, sono quindi individuate dalla norma statale quale autorità competente per il procedimento di cui all'art. 27-bis e per il rilascio del PAUR.

Premesso che, come noto, nella Regione Veneto la competenza in materia di VIA per le tipologie progettuali di cui agli allegati II e IV del citato D.lgs. n. 152/06 è stata in parte delegata alle Province ed alla Città Metropolitana di Venezia in forza della ripartizione di cui all'art. 4 della L.R. n. 4/2016, con la proposta di modifica di legge si intende confermare la ripartizione delle competenze in materia di VIA già affidate alle Province ed alla Città Metropolitana di Venezia in forza della ripartizione di cui all'art. 4 della L.R. n. 4/2016, esplicitando inoltre la competenza di queste ultime anche il relazione al rilascio del PAUR che è divenuto, per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 104/2017, l'unico percorso procedimentale nell'ambito del quale può essere espletata la procedura di VIA per le tipologie progettuali di cui ai richiamati Allegati II e IV.

Tale modifica è tesa quindi a definire un quadro chiaro ed univoco delle competenze affidate alle Province ed alla Città Metropolitana di Venezia, non solo in termini di VIA, ma anche per quanto attiene il rilascio del PAUR e risulta quanto mai necessaria anche in alla luce di un recente orientamento assunto del Consiglio di Stato (Sentenza n. 6195/2021), che potrebbe dar origine a dubbi di legittimità in merito ai provvedimenti di PAUR emanati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia, in caso non venisse recepita la modifica di legge alla L.R. n. 4/2016 oggetto della presente proposta.

#### Riferimenti normativi

Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.

#### Art. 4 - Competenze della Regione.

1. La Regione è autorità competente:

- a) per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all' Allegato A;
- b) per le procedure di rilascio dell'AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all' Allegato B.

2. La Regione è inoltre autorità competente:

- a) per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative alle tipologie progettuali di competenza provinciale o della Città Metropolitana di Venezia localizzate nel territorio di due o più Province o della Città Metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali e/o transfrontalieri;
- b) per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative ai progetti di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi di preminente interesse regionale previsti all' articolo 16.

3. La Giunta regionale provvede a:

- a) individuare la struttura organizzativa per l'espletamento delle procedure di VIA;
- b) definire la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, anche con riferimento al coordinamento con lo sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- c) dettare la disciplina attuativa delle procedure di cui all' articolo 12;
- d) fissare i criteri ed i parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di cui alla presente legge;
- e) definire le forme e le modalità di presentazione delle istanze;
- f) definire le modalità per la realizzazione di un archivio informatico dei dati e dei progetti sottoposti a VIA da parte di Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia di cui all'articolo 14, comma 2.
- g) dettare gli indirizzi e le modalità di funzionamento delle conferenze dei servizi di cui agli articoli 10 e 11, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- h) definire le procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo nonché per l'esercizio del potere sanzionatorio di cui all' articolo 20;
- i) definire gli aggiornamenti alle tipologie progettuali degli allegati alla presente legge conseguenti a modifiche legislative;
- l) fissare i criteri per l'individuazione dell'autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito siano presenti una pluralità di tipologie progettuali sottoposte alla VIA ed alla verifica di assoggettabilità, o all'AIA, avuto riguardo all'attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre attività presenti nel sito sono funzionali o accessorie;
- m) definire le modalità per l'espletamento delle procedura di VIA nei casi di cui all' articolo 13.

4. In ordine al Comitato tecnico regionale per la VIA di cui all'articolo 7, la Giunta regionale:

- a) omissis
- b) individua la struttura organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di segreteria;
- c) approva il regolamento di funzionamento;
- d) omissis
- e) conferisce gli incarichi ai professionisti, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, stabilendo le relative modalità di espletamento.

5. La Giunta regionale provvede inoltre:

- a) alla formulazione delle proposte regionali da sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015, “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle

regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116", nonché all'attuazione di quanto previsto al punto 6 dell'Allegato al medesimo decreto;

b) alla definizione delle procedure per l'esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA di cui all'articolo 26, comma 6, del Decreto legislativo.

6. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma 3, lettere b), c), g) e h) e comma 4, lettera d), sentita la commissione consiliare competente in materia di ambiente, la quale si esprime entro sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

Art. 5 - Competenze delle Province e della Città Metropolitana di Venezia.

1. Le Province e la Città Metropolitana di Venezia sono autorità competenti:

a) per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all' Allegato A;

b) per le procedure di rilascio dell'AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all' Allegato B.

2. Con riferimento al Comitato tecnico VIA, le Province e la Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti, provvedono:

a) alla nomina dei componenti;

b) all'individuazione della struttura organizzativa per l'espletamento delle procedure di VIA;

c) ad approvare il regolamento di funzionamento;

d) a determinare le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti esperti, nonché le modalità per l'espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi.

### **Art. 10 - Modifica all'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".**

1. Dopo il comma primo dell'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è aggiunto il seguente:

*"1 bis. In deroga al comma primo, sono approvate, con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, le modifiche del Piano di tutela delle acque previsto dall'articolo 121 del decreto legislativo n. 152/2006, nelle sole ipotesi in cui sia necessario procedere all'aggiornamento della classificazione dello stato qualitativo e quantitativo delle acque, a seguito del monitoraggio e delle elaborazioni dei dati da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)"."*

---

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Ambiente e transizione ecologica)

Relazione

La classificazione dello stato qualitativo delle acque avviene sulla base dell'elaborazione dei dati di monitoraggio raccolti dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32. L'attività di monitoraggio avviene in maniera costante e continuativa nel tempo comportando conseguentemente, ove se ne verificano i presupposti, anche a seguito dell'individuazione di nuovi criteri e metodologie, la necessità di aggiornare la suddetta classificazione. Si ritiene che detto aggiornamento non incida sui criteri informativi o sulle caratteristiche essenziali del Piano di Tutela delle Acque. Per questo motivo si ritiene di proporre una semplificazione della procedura di approvazione delle modifiche del Piano in questione nelle sole ipotesi individuate, anche al fine di rendere più tempestivi l'aggiornamento e la messa a disposizione ai cittadini e a tutti i soggetti interessati dei dati ambientali di cui trattasi.

Riferimenti normativi

Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente". Art. 28 - (Procedura).

Le procedure di adozione e approvazione dei piani regionali ambientali di settore, di cui al presente capo, e le loro varianti, sono le stesse del piano regionale per l'ambiente, di cui al Capo I del presente Titolo.

## ***CAPO V Disposizioni finali***

### **Art. 11 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

### **Art. 12 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di interventi per gli edifici di culto.....	3
Art. 1 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".....	3
Art. 2 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".....	3
Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".....	3
CAPO II - Disposizioni in materia di mobilità e di sicurezza stradale.....	5
Art. 4 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".....	5
CAPO III - Disposizioni in materia di governo del territorio.....	6
Art. 5 - Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".....	6
Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia".....	6
CAPO IV - Disposizioni in materia di difesa del suolo e di politiche dell'ambiente .....	8
Art. 7 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 54 "Interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto".....	8
Art. 8 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". ....	8
Art. 9 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".....	9
Art. 10 - Modifica all'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".....	11
CAPO V Disposizioni finali .....	12
Art. 11 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	12
Art. 12 - Entrata in vigore.....	12